



ALPEN-ADRIA-ALLIANZ

SAVEZ ALPE-JADRAN

ALPOK-ADRIA SZÖVETSÉG

ZVEZA ALPE-JADRAN

**Dichiarazione congiunta e Regolamento organico e procedurale della
ALLEANZA ALPE-ADRIA**

PREAMBOLO

I membri dell'Alleanza Alpe-Adria dichiarano a obiettivi della propria collaborazione che il network

- intende contribuire con le proprie attività intraprese nell'interesse dei cittadini all'edificazione di un'Europa comune pacifica, democratica, pluralista e sostenibile;
- persegue strenuamente, nell'ambito delle proprie competenze e in funzione della propria posizione geografica e del proprio potenziale economico e culturale, il rafforzamento dei legami tra le regioni, i Länder, i comuni, le istituzioni e gli organismi operanti nel pubblico interesse partecipanti attraverso un'intensa cooperazione finalizzata all'attuazione di progetti;
- è teso a sostenere lo scambio tecnico e la collaborazione a tutti gli altri livelli nel rispetto della parità e del partenariato tra i membri;
- s'impegna ad utilizzare gli appositi strumenti predisposti dall'Unione europea per i progetti e le attività comuni.

I.

Nome, sede e ambito di attività

- 1.1. Il Network di cooperazione "Alleanza Alpe-Adria" (in seguito: Network di cooperazione) è una rete finalizzata alla promozione della cooperazione interregionale sul territorio di Alpe-Adria. La sede è localizzata a Klagenfurt am Wörthersee presso gli uffici della Kärntner Landesregierung.
- 1.2. Componenti del Network di cooperazione sono i membri effettivi.
- 1.3. Il Network di cooperazione si costituisce a tempo indeterminato. Ogni quattro anni è prevista una valutazione da parte del Consiglio Alpe-Adria (di seguito: CAA) in qualità di suo organo supremo.

II.

Membri

- 2.1. A membri effettivi del Network di cooperazione, con seggio e voto negli organi direttivi, sono eleggibili tutti gli enti territoriali di diritto pubblico ovvero le organizzazioni delegate a rappresentarli, premesse le condizioni di cui al comma 2.3.
- 2.2. A membri associati, senza seggio né voto negli organi direttivi, sono eleggibili città e comuni come anche qualsiasi organizzazione di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro. Questi hanno facoltà di partecipare alle attività del Network di cooperazione.
- 2.3. Le città e i comuni possono divenire membri effettivi a patto che la regione in cui si trovano non sia a sua volta membro effettivo del Network di cooperazione.
Tutte le città e i comuni hanno la possibilità di aderire come membri associati.
- 2.4. L'ammissione di nuovi membri è decisa per delibera o circolare del CAA dietro richiesta scritta del candidato da inviarsi alla Segreteria generale.
- 2.5. Il recesso da membro effettivo del Network di cooperazione è possibile in coincidenza con il passaggio di turno della presidenza (vedi comma 3.5.). La volontà di recedere dovrà essere comunicata per iscritto alla Segreteria generale dal/la rappresentante del membro uscente entro e non oltre il 30 giugno prima del passaggio di turno della presidenza. I membri associati possono uscire dal network alla fine di ogni mese facendo pervenire per iscritto la propria dichiarazione di recesso alla Segreteria generale con un preavviso di due mesi.

III.

Disposizioni generali

- 3.1. Il Regolamento organico e procedurale disciplina gli iter e le modalità operative in base ai quali si svolge la collaborazione all'interno del Network di cooperazione.
- 3.2. Il CAA decide all'unanimità. Ai fini decisionali, tuttavia, nulla toglie che singoli membri dell'organo possano anche astenersi dalla votazione. In caso di parere dichiaratamente contrario (veto) di un membro dell'organo non c'è delibera. Il Comitato direttivo decide, se possibile, consensualmente. Non c'è delibera nel caso in cui almeno tre membri del Comitato direttivo siano contrari ad una proposta.
- 3.3. Nel periodo intercorrente tra due sedute ordinarie, gli organi direttivi possono adottare decisioni anche per via circolare in merito a proposte di delibera inviate ai membri dal/la presidente. Se entro 15 giorni dalla data del recapito nessun membro esprime per iscritto le sue obiezioni in merito alla proposta di delibera, quest'ultima si considera approvata. Il/la Presidente ha il dovere di relazionare alla successiva riunione dell'organo sulla delibera così varata.
- 3.4. Il/la presidente dell'organo ha il compito
 - a) di curare l'organizzazione dei lavori dell'organo che dirige e
 - b) di rappresentare l'organo ovvero di nominare un sostituto all'uopo.
- 3.5. Il passaggio ad un nuovo turno di presidenza all'interno dei vari organi ha luogo sempre all'inizio dell'anno, a meno che non si decida diversamente.
- 3.6. All'interno del CAA le lingue di lavoro sono le lingue ufficiali dei membri. La lingua di lavoro per tutte le restanti attività e all'interno degli altri organi del network è l'inglese, a meno che non venga stabilita una lingua diversa.
- 3.7. Le disposizioni relative alla riproduzione del logo del Network di cooperazione sono riportate nell'allegato 1.

IV.

Organi dell'Alleanza Alpe-Adria

Consiglio Alpe-Adria (Alps-Adriatic Council)

- 4.1.1. Il Consiglio Alpe-Adria (di seguito: CAA) è l'assemblea di tutti i membri del Network di cooperazione a cadenza biennale. Ciascun membro invia un delegato/una delegata politico/a in seno al CAA. Questo eleggerà un proprio presidente per la durata di due anni. Compito del presidente è quello di rappresentare il Network di cooperazione verso l'esterno (insieme alla Segreteria generale) e di dirigere le assemblee. Il/la presidente può essere rieletto al massimo per un secondo turno.
- 4.1.2. Compito del CAA è di decidere su questioni di fondo, quali gli indirizzi della collaborazione, su proposta dei membri e/o dei Thematic Coordination Points (di seguito: TCP) e di informare tutti i membri sulla realizzazione di progetti e attività comuni all'interno del network relativi alle tematiche congiuntamente stabilite.
- 4.1.3. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio Alpe-Adria:
- a) la presa di posizione su questioni politiche inerenti il Network di cooperazione;
 - b) la determinazione delle entrate del bilancio comune valido per due anni;
 - c) la valutazione delle tematiche di cooperazione via via affrontate;
 - d) l'approvazione di nuove tematiche di cooperazione. Ai fini dell'approvazione di una nuova tematica di cooperazione è necessaria la richiesta da parte di un membro e il suo impegno vincolante ad istituire un TCP;
 - e) la presa d'atto della conclusione di una tematica di cooperazione affrontata quando il TCP preposto abbia concluso la sua attività e non sia stato sostituito;
 - f) la definizione del Regolamento organico e procedurale del Network di cooperazione;
 - g) il controllo del consuntivo di bilancio e della gestione del conto bancario di Alpe-Adria.
- 4.1.4. Le attività e gli ambiti tematici del Network di cooperazione vengono valutati dal CAA ogni quattro anni.
- 4.1.5. Il/la presidente del CAA può all'occorrenza convocare i membri per una seduta straordinaria comunicando loro la data con almeno 21 giorni di anticipo.

- 4.1.6 La convocazione di una seduta straordinaria del CAA può avvenire anche su iniziativa di almeno un quarto dei membri del CAA, che devono farne richiesta circostanziata e motivata al presidente di turno.

Comitato direttivo (Steering Committee)

- 4.2.1. Il Comitato direttivo è composto dai rappresentanti dei Contact Points e dei Thematic Coordination Points (di seguito: TCP) in ragione di uno per organo. La presidenza è affidata al capo della Segreteria generale o a un/a sua/o rappresentante. I membri hanno pari diritti e pari doveri.
- 4.2.2. Tra i compiti del Comitato direttivo rientrano in particolare:
- a) la preparazione tecnico-tematica delle riunioni del CAA;
 - b) l'approvazione delle proposte di progetto e la concessione di aiuti finanziari stanziati dal bilancio comune per la loro realizzazione. All'attenzione del Comitato direttivo vengono sottoposte soltanto quelle proposte di progetto che abbiano già ottenuto il consenso dei TCP e l'approvazione della Segreteria generale.
- 4.2.3. Il Comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, al massimo due. Le date vanno comunicate ai membri con almeno 30 giorni di anticipo. L'invito e la documentazione scritta inerenti i punti all'ordine del giorno devono essere trasmessi ai membri del Comitato direttivo e agli altri eventuali partecipanti almeno 14 giorni prima della data della seduta. In vista di una riunione del CAA, il Comitato direttivo dovrà tenere un incontro preparatorio da convocarsi almeno quattro settimane prima.
- 4.2.4. All'occorrenza, il capo della Segreteria generale, nella sua funzione di presidente del Comitato direttivo, può convocare anche una seduta straordinaria.
- 4.2.5. Delle pubbliche relazioni si occupa il membro che detiene la presidenza di turno in collaborazione con la Segreteria generale (p. es. presentazione su Internet, aggiornamento del sito web www.alps-adriatic-alliance.org).

Thematic Coordination Points

- 4.3.1. La finalità dei Thematic Coordination Points (di seguito: TCP) consiste nella creazione e nel sostegno di network tematici tra diversi soggetti a vari livelli e nell'elaborazione e realizzazione di progetti comuni. I TCP sono a disposizione di tutti i soggetti aderenti al Network di cooperazione per fornire consulenza in materia di sovvenzioni, assistere nella ricerca di partner di progetto e fungere da piattaforma di comunicazione e d'informazione.

- 4.3.2. Di concerto con un membro del network, può fungere da TCP qualsiasi organismo pubblico o privato che dal punto di vista tematico e delle risorse personali, finanziarie e organizzative presenti i presupposti per assolvere appieno al compito. I TCP sono autonomamente responsabili del finanziamento della loro attività ordinaria.
- 4.3.3. I TCP sono i rappresentanti dei network tematici in seno al Comitato direttivo. Spetta al TCP di competenza la raccolta e verifica di tutte le domande di finanziamento pervenute di cui va, in particolare, esaminata la correttezza formale e la rilevanza del progetto presentato per l'intero network. Tutte le proposte di progetto che non corrispondano a tali criteri vanno respinte direttamente dal TCP e non inoltrate al Comitato direttivo. Il TCP informa le/i richiedenti, nonché la Segreteria generale del rifiuto di un progetto specificandone la motivazione.
Se una domanda di finanziamento viene presentata da un TCP per il tramite del/la sua/o presidente, essa va inoltrata alla Segreteria generale per un'apposita verifica o valutazione e sottoposta successivamente al Comitato direttivo. In tal caso va attribuita particolare importanza al fatto che si tratti di un progetto di rilevanza per l'intero network.
- 4.3.4. La definizione delle procedure e modalità di lavoro all'interno dei vari network tematici spetta al TCP preposto.
- 4.3.5. Ogni anno, entro il 31 ottobre, ciascun TCP è tenuto a presentare alla Segreteria generale un rapporto scritto sulle proprie attività e sui risultati conseguiti all'interno dei network tematici.
- 4.3.6. I TCP vengono istituiti dal CAA per una durata minima di due anni. Il CAA può rinnovare tale incarico.

Segreteria generale (General Secretariat)

- 4.4.1. La Segreteria generale è preposta all'organizzazione amministrativa e al coordinamento del Network di cooperazione.
- 4.4.2. Tra i suoi compiti rientrano in particolare:
- l'organizzazione del lavoro del CAA, di concerto con la presidenza e il Comitato direttivo, e il collegamento tra Contact Points e TCP;
 - la conduzione delle pubbliche relazioni insieme alla presidenza;
 - la gestione del bilancio comune;
 - il sostegno alla realizzazione e alla valutazione dei progetti finanziati con aiuti dal bilancio comune come anche il controllo tematico e contabile della loro attuazione e fruizione;
 - la stesura di un rapporto annuale sulle attività dei network tematici basato sui rapporti dei TCP;

- la partecipazione e la rappresentanza (degli interessi) del Network di cooperazione presso organizzazioni interregionali europee (insieme con la presidenza).

4.4.3. In conformità alle disposizioni del presente Regolamento organico e procedurale, la Segreteria generale può ricevere sostegno finanziario dal bilancio comune per lo svolgimento dei propri compiti.

Contact Points

4.5.1. Ciascun membro effettivo del Network di cooperazione deve istituire per sé o avere accesso ad un Contact Point.

4.5.2. Compiti dei Contact Points dei singoli membri:

- a) sostegno del lavoro della Segreteria generale;
- b) sostegno del lavoro dei Thematic Coordination Points diretti dal membro cui fa capo anche il Contact Point;
- c) punto di riferimento per i soggetti inseriti all'interno dei network tematici.

V.

Finanziamento

Disposizioni generali

5.1.1. Fondamentalmente, ogni membro è tenuto a farsi carico dei costi che gli insorgono dalla partecipazione ad attività del Network di cooperazione.

5.1.2. Per il finanziamento di **attività e progetti aventi particolare rilevanza per l'intero network** si costituisce un bilancio comune gestito dalla Segreteria generale e verificato dal Comitato direttivo.

L'ammontare del bilancio comune annuo viene stabilito con delibera del CAA all'inizio di ogni biennio di presidenza per la durata dell'intero turno.

Le entrate del bilancio comune sono costituite dalle quote associative versate dai membri.

L'entità delle quote a carico dei membri viene stabilita con delibera del CAA.

5.1.3. I membri sono tenuti a versare le proprie quote alla Segreteria generale al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno.

5.1.4. I mezzi finanziari vengono erogati su decisione del Comitato direttivo.

La Segreteria generale dovrà redigere un rapporto e un resoconto finale sull'impiego dei fondi da sottoporre al Comitato direttivo in occasione della prima riunione che questo terrà nel successivo esercizio.

- 5.1.5. Spetta al CAA il controllo della gestione del budget dell'Alpe-Adria da parte della Segreteria generale.

Finanziamento di progetti congiunti

- 5.2.1. Dal bilancio comune possono essere erogati fondi per le seguenti tipologie di progetti entro i limiti del budget disponibile:

- le spese di preparazione di progetti per la richiesta di fondi nell'ambito dei programmi comunitari;
- i contributi per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Ue;
- il cofinanziamento di progetti di rilevanza per l'intero network.

- 5.2.2. I progetti eleggibili per un finanziamento da parte dell'AAA devono soddisfare i criteri descritti nell'allegato 2 „Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA”.

- 5.2.3. Tali linee guida di implementazione vengono ogni anno sottoposti alla verifica del Comitato direttivo che ha facoltà di adeguarle in base alle esigenze pratiche.

VI.

Scioglimento del Network di cooperazione

- 6.1. Lo scioglimento del Network di cooperazione può essere sancito esclusivamente con decisione unanime del CAA.

VII.

Uso del logo del Network di cooperazione

- 7.1. Il diritto all'uso del logo di Alpe-Adria (su carta intestata, comunicati e manifesti come anche in Internet) è riservato ai soli organi del Network di cooperazione e ai loro membri per questioni inerenti il Network di cooperazione.

- 7.2. L'uso del logo di Alpe-Adria è permesso anche nell'interesse della diffusione e della promozione degli ideali di Alpe-Adria in riviste e pubblicazioni non edite dal Network di cooperazione e in occasione di manifestazioni.
- 7.3. I membri provvederanno, nei limiti delle loro competenze e possibilità, a impedire l'uso improprio del simbolo di Alpe-Adria.

VIII.

Disposizioni finali

- 8.1. Il Regolamento organico e procedurale entra in vigore nella data dell'Assemblea costitutiva del Network di cooperazione Alleanza Alpe-Adria.
- 8.2. Le modifiche e le integrazioni del Regolamento organico e procedurale entrano in vigore nella data in cui vengono approvate dal Consiglio Alpe-Adria.
- 8.3. L'elenco aggiornato dei membri del Network di cooperazione e dei/ delle loro rappresentanti è disponibile sul sito del Network di cooperazione (<http://www.alps-adriatic-alliance.org>) unitamente agli indirizzi della Segreteria generale, dei Contact Points e dei Thematic Coordination Points.

Allegato 1

Rappresentazione dell'emblema del Network di cooperazione Alleanza Alpe-Adria

Come logo dell'Alleanza Alpe-Adria continua ad essere utilizzato quello della Comunità di lavoro Alpe-Adria. L'emblema ufficiale della Comunità di lavoro Alpe-Adria fu scelto e adottato dall'Assemblea plenaria tenutasi il 23 settembre 1980 a Graz dopo essere risultato vincitore dell'apposito concorso su un totale di settanta progetti pervenuti. La modifica della scritta con l'introduzione della dicitura in lingua ungherese è da ricondursi alla decisione della Commissione Dirigenti adottata il 9 aprile 1991 a Bad Ischl (Austria Superiore). Qui di seguito si forniscono i dati indispensabili per la sua corretta riproduzione.

La denominazione abbreviata della Comunità di lavoro nelle cinque lingue dei membri forma una cornice quadrata dagli angoli arrotondati e con la base delle lettere rivolta verso l'interno. Il quadrato va posizionato parallelamente ai bordi del foglio. La denominazione ALPEN-ADRIA occupa la fascia orizzontale superiore, ad essa segue due volte la denominazione ALPE-JADRAN che traccia l'angolo arrotondato in alto a destra per continuare lungo tutto il lato verticale destro, l'angolo in basso a destra fino alla metà circa del margine inferiore; a seguire inizia la scritta ALPE-ADRIA che si articola attorno all'angolo inferiore sinistro ed è seguita da ALPOK-ADRIA che termina nell'angolo superiore sinistro.

Le due tessere di puzzle incastrate si pongono al centro di suddetta cornice con orientamento diagonale dall'angolo in alto a destra a quello in basso a sinistra.


Su ciascuno dei tre lati liberi la tessera superiore presenta una sporgenza; sul lato collegato all'altro pezzo una rientranza. La tessera inferiore presenta una rientranza su ciascun lato e una sporgenza rispettivamente sul margine superiore e inferiore.

L'emblema può essere riprodotto in bianco e nero o a colori.


Una modifica delle dimensioni dell'emblema come anche sue eventuali riproduzioni al negativo vanno realizzate mediante processo fotografico.

Tutti gli organi del Network di cooperazione come pure le altre persone autorizzate all'utilizzo possono richiedere l'originale dell'emblema alla Segreteria generale dell'Alleanza Alpe-Adria presso Amt der Kärntner Landesregierung, A-9021 Klagenfurt, tel. +43(0)5 0536-10134, e-mail: post.alpeadria@ktn.gv.at, fax: +43(0)5 0536-10140.

a) Riproduzione in bianco-nero:



b) Riproduzione a colori:



Allegato 2

Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA

1. General requirements for all project applications
 - Projects financed by the AAA must involve the minimum of three regular members of the AAA from three different countries.
 - All members must have the opportunity to be part of a AAA-project.
 - The number of involved regular members of the network should be a qualitative indicator which means that the role of each partner should be described in the application. The more regular members are involved as active partners in the project, the greater its chances of approval by the Steering Committee.
 - The expectable added value of the project for the entire AAA must be clearly described in the application form and is subject to evaluation after the project is completed.
 - The number of expectable active partners/participants/multipliers in the project itself respectively the number of people which can be reached by the project (participants, multipliers, visitors etc.) is essential.
 - In every publication of the project financed by the AAA it should be mentioned and visible (at least by displaying the AAA-logo) that the project is subsidized by the AAA.
 - For preparation costs in order to submit a project within an appropriate EU-program: If the relevant EU-program offers the possibility to include the preparation costs within the financial declaration of the EU-project, the project-holder has to return the preparation subsidy given by the AAA (in order to avoid duplicate funding).
2. For any application the form which is issued by the Steering Committee has to be used. The applicants have to ensure that the application forms are filled in in English language and that they are sent to the appropriate TCP respectively to the General Secretariat. The decision of granting a subsidy is made by the Steering Committee.
3. The head of the General Secretariat as chairperson of the Steering Committee shall notify the applicant of the decision of the body.
4. The recipient who is granted a subsidy from the joint project budget has to submit a statement to the General Secretariat specifying the use of funds on the basis of invoice documents. This settlement is checked by the General Secretariat.
5. The payment of the subsidies by the General Secretariat can be made only after completion of the project and upon presentation of the original invoices.
6. If the subsidy granted is not claimed after expiration of the project period indicated in the application for funding, the General Secretariat shall submit a proposal to lift or extend the commitment to the Steering Committee after prior information of the applicant.
7. All applications remaining in the competition according to Point 4.3.3. have to be forwarded to the General Secretariat by the TCPs no later than two weeks before the meeting of the Steering Committee, so that these applications find their way into the meeting documents. The submission deadline is announced on the website of the Alps-Adriatic Alliance (www.alps-adriatic-alliance.org). Untimely or incomplete applications shall be excluded.